

ORDINANZA N. 9 DEL 14/01/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DAL PARTICOLATO PM10 E NO2 - PROROGA ORDINANZA N. 8/2019 - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO FINO AL 18/01/2019

Richiamate integralmente le proprie ordinanze n. 2 del 04/01/2019 avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato PM10 e NO2 – ordinanza di divieto di accensione fuochi all'aperto dal 04/01/2019 al 08/01/2019 " e n. 8 del 10/01/2019 di proroga alla precedente, con le motivazioni e le considerazioni ivi contenute;

Considerato ancora che:

- la lettura del Bollettino della qualità dell'aria e del relativo ICQA sul sito web della stessa ARPAT indica che sono ancora presenti condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (previsioni meteo critiche), con conseguente passaggio al valore 2 in quanto la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti risulta maggiore o uguale a 7;
- sulla base dei criteri di attivazione degli interventi contingibili di cui alla suddetta D.G.R.T. n. 814/2016, in caso di raggiungimento del livello di criticità 2, in seguito all'emanazione della prima ordinanza sopra richiamata, è prevista l'adozione di nuova ordinanza sindacale che imponga il ripetersi del divieto dell'accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni successivi all'avviso ARPAT e, quindi, fino a venerdì 18 gennaio;

Valutata ancora necessaria e improcrastinabile l'adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute dei cittadini e ad evitare l'esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione, provvedendo all'adozione di interventi contingibili di opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento che possano incrementare il particolato fine;

Considerato peraltro che permangono condizioni meteo-climatiche favorevoli alla formazione degli inquinanti nell'aria che non si prevede possano mutare sostanzialmente nei prossimi giorni;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Considerato infine che, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, si omette la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

ORDINA

LA PROROGA DELL'ORDINANZA n. 8/2019 E PERTANTO IL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO E ABBRUCIAMENTI DI SFALCI, POTATURE, RESIDUI VEGETALI O ALTRO A PARTIRE DAL GIORNO 14/01/2019 E FINO AL GIORNO 18/01/2019 PER UN TOTALE DI 5 GIORNI:

INVITA

ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEI MEZZI PRIVATI DI TRASPORTO – privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale – E ALL'USO DEI MEZZI PUBBLICI.

COMUNICA che dopo i 5 giorni di validità della presente ordinanza, la stessa potrà essere nuovamente emanata, fino al 31 marzo, ogni volta che perverrà nuova comunicazione da parte di ARPAT relativa al raggiungimento del livello di criticità 2.

INCARICA il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

DISPONE che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza;
- agli organi di stampa locali;

DISPONE inoltre che la stessa sia trasmessa:

- alla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti;
- all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa Polizia Municipale Comando Territoriale di Empoli, per gli adempimenti di competenza;
- all'Area Vasta Centro Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese;
- all'Azienda USL TOSCANA CENTRO U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- a tutti i Comuni facenti parte dell'area di superamento denominata "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" così come individuati nella DGRT 1182/2015.

AVVERTE che contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Il Sindaco BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.